

# **REGOLAMENTO PER LA FRUIBILITÀ DELL'INVASO DI BILANCINO**

## **CAPO I**

### ***Disciplina dell'utilizzo delle acque***

## **TITOLO I**

### ***Individuazione delle aree di balneazione, disciplina della navigazione***

#### **Art. 1 - Individuazione delle zone di balneazione.**

Le zone di balneazione del Lago di Bilancino sono individuate con apposita ordinanza sindacale, emessa prima dell'avvio della stagione balneare.

Nell'ordinanza sono riportate le coordinate dei confini delle aree balneabili.

Eventuali modifiche delle suddette zone potranno essere adottate con nuova ordinanza sindacale.

Fatta eccezione per le aree balneabili suddette, è istituito il divieto di balneazione.

*(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.)*

#### **Art. 2 – Uso di imbarcazioni.**

È vietato navigare, su tutto lo specchio dell'Invaso, per ogni tipo di imbarcazione a motore a combustione interna.

È vietato oltrepassare con imbarcazioni le delimitazioni poste in opera precisamente a mt. 100 dallo scarico di fondo ed a mt. 200 dallo scarico di superficie.

*(Sanzione amministrativa di € 25,00 a € 150,00.)*

Sono esclusi da divieti, obblighi e limitazioni di cui sopra tutti i veicoli ed imbarcazioni adibiti a servizi di Polizia, Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Protezione civile ed ogni altro veicolo espressamente autorizzato.

I suddetti divieti e limitazioni sono altresì derogati dai veicoli e dalle imbarcazioni a servizio del personale di Publiacqua S.p.a., Gestore del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, dell'Invaso di Bilancino, o a servizio delle Ditte che effettuano per conto dello stesso Gestore lavori alle strutture dell'Invaso.

È prevista, infine, la possibilità di deroga in occasione di manifestazioni preventivamente autorizzate, limitatamente alla durata delle manifestazioni stesse.

#### **Art. 3. Locazione di natanti da diporto.**

Per la locazione delle unità destinate al diporto dei bagnanti, quali, a titolo di esempio, jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela, si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 4. Accesso di animali nelle zone riservate alla balneazione.**

Nelle zone dove è consentita la balneazione, è vietato far accedere in acqua cani o animali in genere, fatte salve eventuali e specifiche autorizzazioni in deroga rilasciate dal Comune in occasione di eventi o manifestazioni.

*(Art. 30, c. 3 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.)*

## **TITOLO II**

### ***Disciplina delle attività balneari***

#### **Art. 5. Disciplina del servizio di salvataggio.**

I titolari/gestori di stabilimenti balneari e/o attività simili, durante la stagione balneare, devono attivare il servizio di assistenza e salvataggio dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Nei periodi non compresi nella stagione balneare, i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili che intendono operare esclusivamente per finalità elioterapiche (se previsto/autorizzato dal Comune), devono provvedere affinché venga issata la bandiera rossa e siano esposti uno o più cartelli, ben visibili, recanti la dicitura:

**ATTENZIONE:**

BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI  
SALVATAGGIO.

Anche quando lo stabilimento è chiuso, deve essere esposta la suddetta dicitura plurilingue.

Laddove il servizio di assistenza e salvataggio non risulti assicurato – ferme restando le eventuali responsabilità penali emergenti – si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso.

Eventuali situazioni di giustificata assenza o assistenza attenuata devono essere segnalate, rispettivamente, con le bandiere rosse e gialle contemporaneamente, o con bandiera gialla, e comunicate più volte mediante altoparlante.

Sarà cura dei responsabili del servizio di salvataggio e del titolare dello stabilimento balneare esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia del presente Regolamento con relativa tabella plurilingue indicante le bandiere e le segnalazioni di pericolo.

Durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti muniti di apposito brevetto in corso di validità.

Nelle spiagge libere, in cui non è prevista l'attivazione del servizio di salvataggio, devono essere apposti uno o più cartelli, ben visibili, recanti le seguenti diciture:

**ATTENZIONE:**

BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI  
SALVATAGGIO.

FONDALE NON MONITORATO.

#### **Art. 6. Postazione di salvataggio e dotazioni.**

La postazione di salvataggio, posta sull'arenile, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile, costituita da seggiola o torretta di avvistamento, deve essere munita dei seguenti materiali prontamente disponibili:

a) un binocolo;

b) un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "Salvataggio" o "S.O.S." ed il nome dello stabilimento, dotata di un salvagente anulare munito di cavetto a

festoni e di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri nonché una gaffa o mezzo marinaio; tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi;

- c) 2 salvagente anulari, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, posizionati presso la battigia;
- d) una cima di salvataggio di tipo galleggiante su rullo della lunghezza di almeno m 200 e munita di cintura a bretella o salvagente anulare.

È facoltà dei titolari/gestori di stabilimenti balneari e/o attività similari utilizzare, in aggiunta alle dotazioni obbligatorie, le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione: rescue-board (tavola da salvataggio), rescue tube, salvagente a marsupio gonfiabile, giubbotto di salvataggio gonfiabile.

#### **Art. 7. Obblighi del concessionario dello stabilimento balneare.**

Lo stabilimento deve essere dotato di un locale destinato a primo soccorso, appositamente attrezzato e convenientemente areato, il cui raggiungimento sia segnalato con apposita segnaletica recante il simbolo internazionale ben visibile ai fini dell'immediata localizzazione.

All'interno del locale dedicato al primo soccorso devono essere disponibili le seguenti dotazioni:

- a) una bombola di ossigeno da 5 litri munita di riduttore di pressione o tre bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione;
- b) un dispositivo di respirazione bocca a bocca;
- c) un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente la dotazione prescritta dalla normativa vigente, fornita di prodotti sanitari in corso di validità.

Oltre all'obbligo di dotare lo stabilimento balneare del locale e delle attrezzature sopra elencate, il concessionario deve:

- a) esporre un tabellone, con scritta plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati;
- b) qualora le condizioni meteo, o qualsivoglia altro motivo, sconsiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione, issare su apposito pennone una bandiera rossa. La situazione di pericolo deve essere segnalata anche mediante altoparlante, possibilmente in più lingue.

#### **Art. 8. Obblighi degli assistenti ai bagnanti.**

Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, non possono essere impiegati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Durante il servizio, l'assistente ai bagnanti deve:

- a) sorvegliare continuamente l'area di propria competenza assicurando la costante presenza in battigia/mare;
- b) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
- c) essere dotato di un fischietto di tipo professionale;
- d) avere al seguito il titolo abilitativo in corso di validità;
- e) svolgere l'attività stazionando presso la postazione di salvataggio, ovvero, lungo la battigia di competenza, ovvero in acqua, sull'imbarcazione di servizio, navigando nella zona riservata alla balneazione;
- f) conoscere l'esatta ubicazione di tutte le dotazioni di salvataggio e del materiale di primo

- soccorso presso la struttura balneare;
- g) prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, approntare la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni e verificando, per ogni dotazione, il posizionamento, la perfetta integrità, la possibilità di rapido utilizzo e la galleggiabilità;
  - h) tenere un comportamento corretto e appropriato all'incarico espletato, evitare o sedare ogni questione che possa turbare la quiete pubblica, vigilare per il rispetto del presente titolo e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, che é del pari obbligato, alle Autorità Competenti tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
  - i) prestare assistenza e primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
  - j) portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
  - k) issare, a seconda dei casi, le opportune bandiere (bianca per il servizio di assistenza e salvataggio attivo e condizioni meteo idonee alla balneazione, gialla per servizio di assistenza attenuato, rossa per segnalare che la balneazione è pericolosa per avverse condizioni meteo, ovvero situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno) provvedendo, se necessario, anche al posizionamento di ulteriori segnalamenti monitori, nonché ad effettuare i previsti avvisi di diffusione sonora;
  - l) in caso di pericolo per la balneazione per avverse condizioni meteo o situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno, deve sempre e comunque garantire l'assistenza ai bagnanti stazionando nei punti di cui alla precedente lettera e).

Gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili del mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, all'Associazione/Federazione che ha rilasciato il titolo abilitativo, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento dello stesso.

Restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari.

#### **Art. 9. Disciplina delle scuole vela e wind-surf.**

Alle scuole vela e wind-surf si applicano le specifiche normative e regolamenti di settore, oltre alle norme di cui al presente capo, laddove applicabili.

Le attività delle scuole vela e wind-surf possono essere esercitate su aree di cui si gode la disponibilità. In particolare, sulle sponde dell'Invaso, è obbligatorio disporre d'idonea concessione su una superficie atta a consentire il posizionamento delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività teoriche e pratiche.

#### **Art. 10. Norme sanzionatorie.**

I contravventori alle disposizioni del presente titolo, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, ovvero degli articoli 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 e ss.mm.ii.

## **CAPO II**

### ***Disciplina generale delle sponde***

### **Art. 11. Accesso alle sponde.**

È vietato accedere alle aree oggetto di lavori appositamente segnalate.

*(Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.)*

È vietato accedere alle sponde con veicoli a motore, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, appositamente individuate e segnalate, e fatta eccezione per i mezzi di soccorso e quelli, autorizzati, destinati alla pulizia delle spiagge.

*(Art. 143 del Nuovo codice della strada e ss.mm.ii. e relative sanzioni.)*

### **Art. 12. Circolazione dei cani.**

Nelle strade e in tutte le altre aree pubbliche, i cani dovranno essere condotti dai proprietari o detentori a qualsiasi titolo facendo uso del guinzaglio, fermo restando il divieto di far accedere i cani in determinate aree appositamente segnalate.

Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerati:

- i cani appartenenti alle unità cinofile delle Forze di Polizia e di pronto intervento, nonché dei corpi ed istituti privati di vigilanza, durante l'espletamento dei servizi di istituto;
- i cani guida a servizio di non vedenti e ipovedenti.

*(Art. 24, c. 1 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.)*

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi su luogo pubblico o di uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Le deiezioni così raccolte dovranno essere depositate presso i contenitori per i rifiuti urbani.

*(Art. 23, c. 1 e 2 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.)*

### **Art. 13. Prescrizioni per l'uso delle sponde.**

Sulle sponde dell'Invaso è vietato:

- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici - ad eccezione di quelli di soccorso - la fascia di metri 5 dalla battigia (o frazione per arenili di modesta profondità), destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- svolgere attività di qualsiasi tipo, ivi incluso il posizionamento negli specchi acquei di campi per il gioco della pallanuoto o di piattaforme galleggianti prendisole, ed organizzare manifestazioni, ad es. nautiche e ricreative, spettacoli pirotecnici e simili, che incidano sugli aspetti di sicurezza della balneazione e della navigazione, senza nulla osta delle Autorità competenti in materia.

*(Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.)*

### **Art. 14. Uso delle aree pubbliche e tutela della quiete pubblica.**

Per quanto attiene alla disciplina dell'uso delle aree pubbliche e alla tutela della pubblica quiete, si fa riferimento agli articoli 4 e 18 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e alle relative sanzioni previste nel regolamento stesso.

### **Art. 15. Pulizia.**

È vietato sporcare le aree attrezzate o naturali del Lago, gettando per terra materiali liquidi o solidi di qualsiasi specie e qualità.

È vietato deteriorare o sporcare in qualunque altro modo le attrezzature e danneggiare le

piante ed i prati.

*(Art. 5 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.)*

I rifiuti devono essere depositati negli apposti contenitori con assoluto divieto di abbandono ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale.

*(Per le sanzioni in materia di abbandono rifiuti si fa riferimento agli artt. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e al Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alle relative sanzioni.)*

#### **Art. 16 - Divieto di accensione di fuochi.**

È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi.

È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c. 2 del R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, eventualmente predisposte, fatti salvi i diritti dei terzi.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero di persone necessario ad evitare il suo allargamento, fino a quando il fuoco sia spento.

*(Art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 462,00.)*

#### **Art. 17 – Divieto di campeggio libero.**

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, i parcheggi, le sponde dell'Invaso di Bilancino ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

È, inoltre, vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e scure, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

Con apposito provvedimento del Sindaco, possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Dai divieti di cui al presente articolo sono esclusi gli attendamenti temporanei, approntati in occasione di manifestazioni folcloristiche, culturali, sportive ecc., da tenersi sul territorio comunale, per il tempo strettamente limitato alla durata delle medesime, purché siano funzionali a queste ultime ed a condizione che le manifestazioni non siano in contrasto con le normative in vigore, ivi compreso il presente Regolamento, e non costituiscano impedimento al normale esercizio delle funzioni dell'eventuale gestore dell'area interessata.

*(Art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00.)*

### **CAPO III**

#### ***Disciplina delle attività di pesca***

#### **Art. 18 – Esercizio della pesca nell'Invaso.**

L'Invaso di Bilancino è una zona a regolamento specifico (Z.R.S.), istituita ai sensi del DPGR

6/r/2018 - Regolamento di attuazione della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 - Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. L'attività di pesca nell'Invaso è pertanto regolamentata da apposito disciplinare, denominato Disciplinare per la pesca nella Z.R.S. Invaso di Bilancino, approvato dalla Regione Toscana e concordato con il Comune di Barberino di Mugello.

La gestione della Z.R.S. è affidata alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), che è responsabile del rispetto del disciplinare sopra citato e coordina la vigilanza ittica.

La pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori muniti di licenza ed in possesso di un apposito permesso giornaliero di accesso, oppure di un tesserino annuale rilasciato dai soggetti affidatari della gestione, che dovrà essere esibito al personale di vigilanza unitamente alla licenza di pesca stessa e a un documento di identità.

#### **Art. 19 – Zone di esercizio della pesca.**

L'esercizio della pesca a terra è consentito, fatta eccezione per le zone individuate con tratto rosso nella cartografia allegata al Disciplinare per la pesca nella Z.R.S. Invaso di Bilancino – aggiornamento 2025. Sono consentiti i movimenti in acqua con uso di ciambella nelle aree prospicienti gli argini per una distanza di non oltre 50 metri.

È consentita la pesca con imbarcazioni a remi o con motore elettrico, purché non in contrasto con le altre attività presenti nell'Invaso e fatte salve le limitazioni i cui all'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 20 - Attività contrastanti con l'esercizio della pesca.**

Sono in contrasto con l'esercizio della pesca:

- l'attività di balneazione;
- l'attività di regimazione del livello delle acque dell'Invaso mediante regolazione degli scarichi di fondo o di superficie;
- ogni altra attività che contrasta con l'esercizio della pesca dal punto di vista igienico-sanitario e/o dell'incolumità fisica degli esercenti le attività medesime.

#### **Art. 21 – Norme finali e sanzioni.**

Per quanto non previsto nel presente Capo, si applica quanto disposto dal Disciplinare per la pesca nella Z.R.S. Invaso di Bilancino – aggiornamento 2025.

Le violazioni alle norme di cui al presente Capo e a quanto disposto dal suddetto Disciplinare sono soggette alle sanzioni previste dalla L.R. 7/2005 e, ove ricorra il caso, dall'art. 40 della L. 154/2016.

*(Art. 8 Disciplinare per la pesca nella Z.R.S. Invaso di Bilancino.)*